

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2963-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, che consta di cinque articoli, prevede sostanzialmente due disposizioni strettamente connesse tra loro. La prima riguarda un emendamento da apportare allo statuto del Fondo monetario internazionale che contempla la sospensione del voto e dei diritti ad esso collegati per i Paesi membri che violino gli obblighi statutarî. La seconda riguarda l'aumento della quota di partecipazione italiana che viene ad incrementarsi sia in misura assoluta che in misura percentuale: essa infatti, con l'attuale disposizione, passa da 2.909,1 milioni a

4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, e arriva così alla quota del 3,36 per cento del totale.

Secondo la decisione degli organi del Fondo monetario internazionale l'effettività dell'aumento delle quote è subordinata alla adozione dell'emendamento sopra illustrato.

Condividendo l'opportunità delle suddette disposizioni, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

27 novembre 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo

stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 3.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 4.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.